

C'è...

...una recente legge dello Stato in grado di far funzionare meglio gli Uffici Giudiziari... ma viene applicata poco...

Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 240

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2006 - Supplemento Ordinario n. 173

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(...)

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DEI MAGISTRATI CAPI E DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 1.

Titolarità dell'ufficio giudiziario

1. Sono attribuite al **magistrato capo dell'ufficio giudiziario** la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

Art. 2.

Gestione delle risorse umane

1. Il **dirigente amministrativo** preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4.

2. Il **dirigente** di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3.

Gestione delle risorse finanziarie e strumentali

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al **dirigente amministrativo** preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero dall'amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il **dirigente preposto all'ufficio giudiziario e competente** ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il **dirigente amministrativo** di cui al comma 1 è nominato funzionario delegato.

Art. 4.

Programma delle attività annuali

1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il **magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno**. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.

(...)